

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 12 giugno 2026

Nr. 24 - 2026

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti.

- 1. Premi produttività: sostitutiva 1% sulla soglia di euro 5.000 a forfait**
- 2. Docenti e ricercatori: regime di favore escluso se sono già residenti in Italia**
- 3. Verifiche sul credito R&S: il parere del MISE è facoltativo**
- 4. Gruppo IVA: fatture in esenzione verso terzi solo se sono soggettivamente rispettate le condizioni**
- 5. Condono IVA 2023: incompatibile con la normativa UE**
- 6. Credito 5.0: al via le prenotazioni**
- 7. IVA con aliquota ordinaria per le analisi della potabilità dell'acqua in condominio**
- 8. Se il bonus edilizio spetta al 50% il successivo trasloco non conta**

Premi produttività: sostitutiva 1% sulla soglia di euro 5.000 a forfait

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 9 giugno 2026, n. 22/E ha chiarito che il tetto massimo di 5.000 euro previsto per il 2026 e il 2027 per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'1% sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili si applica anche nelle ipotesi di erogazione del premio in forma di benefit aziendale.

Più nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso in cui il dipendente si avvalga della facoltà di convertire il premio di risultato in contratti di welfare o benefit aziendali, precisando che (i) il limite di imponibile pari a 5.000 euro trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il lavoratore scelga l'erogazione del premio sotto forma di benefit; (ii) resta ferma la completa irrilevanza reddituale dei benefit fruiti, i quali non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non scontano alcuna tassazione, sempre nel rispetto dei limiti di importo previsti per le singole utilità dall'articolo 51 del TUIR.

Docenti e ricercatori: regime di favore escluso se sono già residenti in Italia

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello dell'8 giugno 2026, n. 121 ha reso chiarimenti in ordine all'applicazione del regime di favore per il rientro di docenti e ricercatori residenti all'estero, focalizzandosi sul concetto di residenza fiscale per il personale delle

organizzazioni internazionali (art. 44 del DL n. 78/2010).

Il caso esaminato riguardava un ricercatore di nazionalità giapponese assunto da una scuola universitaria italiana, che aveva precedentemente svolto attività di ricerca a Roma presso l'European Molecular Biology Laboratory (EMBL) dal 2016 al 2024.

Durante il periodo all'EMBL, l'istante aveva soggiornato in Italia con la famiglia tramite un visto per missione, beneficiando dell'esenzione IRPEF sugli emolumenti in virtù dell'accordo di sede tra l'organizzazione e il Governo italiano.

Nonostante la sua formale iscrizione come non residente e il pagamento di una tassa interna all'ente, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la presenza fisica prolungata, la dimora abituale e il trasferimento degli interessi vitali nel territorio dello Stato integrino la residenza fiscale italiana secondo il Codice civile e il TUIR.

Di conseguenza, in mancanza del presupposto fondamentale della stabile residenza all'estero prima dell'assunzione del 2026, l'istante non può beneficiare al rientro in Italia del regime di cui all'articolo 44 del DL n. 78/2010.

Verifiche sul credito R&S: il parere del MISE è facoltativo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18155, depositata il 5 giugno 2026, ha statuito che nelle contestazioni sui crediti ricerca e sviluppo

l'omessa richiesta del parere del Mise non determina automaticamente la nullità o un vizio procedimentale dell'atto di recupero.

La configurabilità del parere Mise, come atto facoltativo o vincolante ha rappresentato per anni uno dei principali nodi del contenzioso in materia di R&S.

In una prima fase, i giudici di legittimità avevano escluso il carattere obbligatorio del parere, ritenendo l'Ufficio dotato dei poteri di accertamento necessari per verificare autonomamente i requisiti del beneficio fiscale, senza alcun vincolo di subordinazione rispetto alle valutazioni Mise.

Ciò nonostante, la tesi della facoltatività è stata fortemente messa in discussione dalla giurisprudenza di merito. Molte Cgt hanno evidenziato che l'estrema complessità tecnico-scientifica dei progetti di R&S rendesse di fatto impossibile per l'Agenzia compiere valutazioni oggettive senza l'ausilio dell'organo tecnico competente.

Così la Corte di Cassazione, prendendo atto della delicatezza del tema, ha rimesso la questione alla pubblica udienza per un approfondimento nomofilattico, ravvisando l'opportunità di chiarire definitivamente se l'acquisizione del parere costituisca o meno un passaggio procedimentale imprescindibile e se la sua mancanza potesse inficiare la validità dell'atto di recupero.

Ora i giudici di legittimità hanno ritenuto tale richiesta di parere facoltativa sulla base di tre principali argomentazioni.

In primo luogo, il tenore letterale dell'articolo 8, comma 2, DL 27/5/2015, secondo cui l'Agenzia può (e non deve) richiedere al Mise di esprimere il proprio parere. Quindi, l'assenza di una sanzione di nullità: né la norma primaria né il decreto attuativo contengono previsioni di nullità dell'atto impositivo in ipotesi di omessa acquisizione del parere preventivo Mise.

Infine, la piena tutela del diritto di difesa in quanto l'omessa richiesta del parere da parte dell'Ufficio non lede, né limita, le prerogative difensive del contribuente che, in sede contenziosa, può

dimostrare con ogni mezzo di prova la sussistenza dei presupposti costitutivi dell'agevolazione.

Condono IVA 2023: incompatibile con la normativa UE

Secondo quanto si legge nelle conclusioni dall'Avvocato generale della Corte di giustizia UE depositate l'11 giugno 2026, relative alla causa C-308/25, la definizione delle liti pendenti di cui all'articolo 1, commi 186 e seguenti della Legge n. 197/2022 ("condono IVA") è incompatibile con la normativa europea.

Nella controversia europea che, a seguito del rinvio operato dalla Corte di giustizia di II grado della Lombardia, opponeva l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bergamo ad una Srl, l'Avvocato generale della Corte di giustizia UE ha concluso nel senso che il condono introdotto nel 2023 per la definizione delle controversie IVA - in applicazione del quale si riconosceva ai contribuenti una falcidia dell'IVA dal 10 al 95% in funzione del grado e dello stato del contenzioso, oltre a tutte le sanzioni e agli interessi - viola la normativa europea in materia di IVA, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE), gli articoli 2 e 273 della Direttiva 2006/112/CE, nonché il principio di neutralità fiscale.

Gruppo IVA: fatture in esenzione verso terzi solo se sono soggettivamente rispettate le condizioni

Il Tribunale UE, con la sentenza relativa alla T-444/25, depositata il 10 giugno 2026, ha statuito che il gruppo IVA può fatturare verso terzi in regime di esenzione IVA, soltanto se l'operazione è realizzata dal soggetto, appartenente al gruppo, in possesso delle condizioni oggettive e soggettive per fruire della stessa.

Un gruppo IVA olandese coinvolgeva due fondazioni e tre società, ciascuna delle quali si occupava di diversi aspetti delle cure a persone con disabilità intellettive ricoverate in strutture residenziali.

La questione nasceva dal fatto che una delle società del gruppo, non in possesso dei predetti

requisiti, aveva fornito a terzi esterni al gruppo servizi di sorveglianza a distanza dei disabili. Il gruppo IVA ha dichiarato e versato l'IVA per tali servizi, salvo poi opporsi al versamento sostenendo che anche quest'ultimi servizi erano esenti.

La competente amministrazione finanziaria ha respinto l'opposizione del contribuente, e in giudizio, la Corte Suprema ha chiesto di sapere come debba essere conciliato l'istituto del gruppo IVA, che implica nei rapporti con i terzi l'esistenza di un unico soggetto, con le disposizioni della Direttiva sulle esenzioni.

Secondo il Tribunale, il corollario per cui le esenzioni debbano essere interpretate restrittivamente impone che la valutazione delle condizioni relative alla qualità del prestatore va fatta tenendo conto dell'entità che fornisce i servizi in qualità di membro del gruppo IVA.

In particolare, vanno escluse dal regime di esenzione le prestazioni effettuate da un membro del gruppo IVA che non soddisfi esso stesso tutte le condizioni, comprese quelle relative alla qualità di istituto di cure mediche o di organismo a carattere sociale riconosciuto.

Consentire al gruppo di avvalersi dell'esenzione in ragione del riconoscimento di un altro membro permetterebbe di aggirare le condizioni richieste dalla norma sul piano oggettivo e soggettivo, implicando una disparità di trattamento in materia di non assoggettamento all'iva rispetto ad altri operatori sul mercato.

Transizione 5.0: al via le prenotazioni

Il decreto direttoriale del 10 giugno 2026 della Direzione generale Politica industriale del ministero delle Imprese e del made in Italy prevede che a partire dalle ore 12:00 dell'12 giugno 2026 è possibile presentare le prenotazioni per l'iperammortamento sul portale del Gestore dei servizi energetici (www.gse.it).

Le comunicazioni devono essere trasmesse accedendo con Spid o carta d'identità elettronica nella sezione Area Clienti della piattaforma Gse.

La misura, prevista dalla Legge di bilancio 2026, riguarda investimenti in beni strumentali effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 e, nella versione definitiva del decreto attuativo Mimit-Mef, che ha ottenuto il visto della Corte dei conti, viene confermato che i limiti per l'individuazione degli scaglioni di investimento (iperammortamento del 180% per la quota fino a 2,5 milioni, 100% oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni, e 50% oltre 10 e fino a 20 milioni) si calcolano su base annua.

Per le imprese il primo passaggio è la trasmissione di una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti.

Poi, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal Gse, va trasmessa la relativa comunicazione di conferma dell'investimento, con indicazione della data e dell'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per arrivare al 20% del costo di acquisizione (l'adeguamento di questa seconda fase sulla piattaforma del Gse sarà comunicato con un ulteriore decreto direttoriale del Mimit).

Al completamento degli investimenti, poi, e avvenuta l'interconnessione dei beni, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l'impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni.

Il mancato invio di queste comunicazioni comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio (si veda anche l'articolo a pagina 31 sulle regole relative a spettanza e fruizione).

Non c'è questo vincolo, invece, per le altre due comunicazioni di monitoraggio che sono state aggiunte, su input della Ragioneria dello Stato, rispetto al vecchio piano 5.0. Si tratta di una comunicazione da trasmettere entro il 20 gennaio di ciascun anno sugli investimenti effettuati e di una ulteriore, integrativa, da trasmettere entro il successivo 30 giugno, con piano di ammortamento e quote di incentivo imputate in ciascun esercizio.

IVA con aliquota ordinaria per le analisi della potabilità dell'acqua in condominio

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello dell'8 giugno 2026, n. 120 ha chiarito che il servizio di analisi della qualità e potabilità dell'acqua distribuita negli edifici abitativi non può beneficiare dell'aliquota IVA del 10%, ma deve essere assoggettato ad aliquota IVA ordinaria.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'aliquota del 10% spetta alle prestazioni di servizi che hanno per oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Nel caso esaminato, emergeva una netta separazione tra il controllo dell'impianto e la valutazione del liquido in esso distribuito.

La società istante aveva confermato di non assumere l'incarico della manutenzione ordinaria o straordinaria delle tubature, limitandosi esclusivamente alle analisi di laboratorio.

L'Agenzia ha, quindi, stabilito che l'attività non era finalizzata a verificare l'efficienza tecnologica del sistema idrico, bensì a garantire la purezza e la sicurezza della risorsa idrica per la salute umana.

Trattandosi di un controllo sul prodotto e non sul contenitore, l'Agenzia ha concluso che il servizio di analisi della potabilità deve essere fatturato con l'aliquota IVA ordinaria.

Se il bonus edilizio spetta al 50% il successivo trasloco non conta

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello dell'8 giugno 2026, n. 119, ha chiarito che la detrazione maggiorata al 50% per interventi di ristrutturazione edilizia prevista per le spese sostenute nel 2026 (art. 16, del DL n. 63/2013) spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale all'inizio o, in alternativa, al termine dei lavori.

L'agevolazione viene mantenuta anche se, successivamente a questo momento, la situazione muta. Un ufficiale delle Forze armate che, insieme alla moglie, a gennaio 2026 aveva acquistato un'abitazione e aveva trasferito la residenza,

avviando interventi di ristrutturazione agevolati. Al momento della presentazione dell'istanza di interpello, il contribuente prevedeva di concludere i lavori a maggio.

Data tale situazione, lo stesso ha chiesto se poteva comunque beneficiare della detrazione maggiorata al 50% anche se a giugno sarebbe stato trasferito d'autorità presso un'altra sede per circa due anni, dando in locazione l'immobile appena ristrutturato.

Investita della quesitone, l'Agenzia ha espresso parere favorevole all'istanza del contribuente, chiarendo che, una volta maturato il diritto alla detrazione maggiorata, la successiva perdita della destinazione dell'immobile ad abitazione principale non comporta la decadenza dal beneficio.

Pertanto, l'istante può fruire della detrazione nella misura del 50%, a condizione che l'immobile sia effettivamente adibito ad abitazione principale al termine degli interventi di ristrutturazione.

Nell'istanza di interpello, il contribuente aveva inoltre specificato di aver già avviato le procedure per ottenere i bonus per la ristrutturazione dell'immobile, pagando le relative fatture, intestate alla moglie, per i materiali e per i servizi.

Prendendo spunto da questa precisazione, l'Agenzia ha ricordato le indicazioni della Circolare n. 17/2023 per quanto riguarda gli obblighi documentali: se vi sono più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a chi non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei documenti contabili.

A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e l'indicazione della relativa percentuale. Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, in quanto è esclusa la possibilità di modificare la ripartizione della spesa nei periodi d'imposta successivi.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |